

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luciano Chirico & Figli - Pastificio di Teverola (Caserta) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

*Il Ministro: Torós*

(5988)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Beta-Geri, in Napoli.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Beta-Geri di Napoli con effetto dal 4 aprile 1972;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1974, 20 aprile 1974, 21 aprile 1974, 22 aprile 1974 e 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Beta-Geri di Napoli è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

*Il Ministro: TOROS*

(5986)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia;

Viste le dimissioni del sig. Pietro Rinaldini componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Ugo Davoli in sostituzione del sig. Pietro Rinaldini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ugo Davoli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Pietro Rinaldini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

*Il Ministro: TOROS*

(6011)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

**Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;

Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il 27 febbraio 1975;

Decreta:

Art. 1.

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Art. 2.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.